



COMUNE DI SANGANO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 Del 02-03-21

Oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di marzo alle ore 12:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza, ai sensi del decreto sindacale N. 1 del 18/03/2020, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MERLETTI ALESSANDRO	P	MUSSETTA MARCO	P
BONANDINI MARCO	P	SCUZZARELLA PAOLA	P
ACCASTELLO ELENA	P	MONTANARO ADRIANO	P
CERCHIA ALESSIA	P	MATTIOLI MARCO	P
TESTA DANIELE PIERO	P	BOLLITO STEFANO	P
BERGAMASCO EDOARDO	P	BELLINO GUALTIERO ANTONIO	A
MORELLO ANDREA	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor MERLETTI ALESSANDRO in qualità di Sindaco

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Signor RUSSO GERLANDO LUIGI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Legenda: P = Presente; A = Assente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco

Visti:

- L'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019 n. 160, il quale dispone che con decorrenza dal 1 gennaio 2021 i Comuni debbano istituire e disciplinare il cosiddetto "canone" che sostituisce i precedenti Tosap o Cosap, l'Imposta comunale sulla pubblicità ovvero il Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il Diritto sulle pubbliche affissioni.
- La disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a a 836 del succitato art. 1 della legge n. 160/2019.
- L'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147.
- L'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato.
- L'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il "canone" è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale.

Richiamati l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160,

convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020.

Considerato che:

- in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si rende necessario disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata L. 160/2019;
- le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel decreto legge "mille proroghe";

Rilevato quindi che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche/il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni/il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere alla regolamentazione, dalla medesima data, dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160;

Ritenuto pertanto necessario istituire il nuovo canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale ed approvare il relativo regolamento;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Richiamato l'art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *"Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai*

soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”;

Tenuto conto pertanto che dal 1/1/2021 ai sensi del sopracitato art. 1 comma 846 della L. 160/2019 e dell'indirizzo formulato dalla G.C. con deliberazione n. 8 del 26/01/2021 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2021/2023, la gestione della TOSAP, effettuata internamente fino al 31/12/2020 è stata affidata alla ditta Maggioli Tributi S.p.A. già affidataria della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni anche al fine di garantire l'immediata applicazione delle nuove entrate, di evitare interruzione nei servizi e di mantenere il relativo afflusso di entrate all'ente;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.*

Richiamato da ultimo il D.M. Interno del 13/01/2021, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono

procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisito ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria espresso in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Servizi alla persona e attività di supporto ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario allegati all'originale del presente atto;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali:

Il consigliere Bollito conferma che il gruppo si astiene dalla votazione.

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ha dato i seguenti risultati: presenti n. 12; astenuti n. 3 (Montanaro, Mattioli; Bollito) ; votanti n. 9; voti favorevoli n. 9; voti contrari n. = ;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e per gli effetti:

1. di istituire il canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati;

2. di prendere e dare atto che dal 1/1/2021 ai sensi dell'art. 1 comma 846 della L. 160/2019 e dell'indirizzo formulato dalla G.C. con deliberazione n. 8 del 26/01/2021 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2021/2023, la gestione della TOSAP, effettuata internamente fino al 31/12/2020 è stata affidata alla ditta Maggioli Tributi S.p.A. già affidataria della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni anche al fine di garantire l'immediata applicazione delle nuove entrate, di

evitare interruzione nei servizi e di mantenere il relativo afflusso di entrate all'ente;

3. Di approvare il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

4. Di dare atto che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche - TOSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni;

5. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1. commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate dalle norme suddette;

6. Di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà all'approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio, al fine di mantenere invariato il gettito del nuovo canone, rispetto alla TOSAP e imposta di pubblicità ICP e diritti sulle pubbliche affissioni DPA che vengono ad essere sostituiti, la cui simulazione costituisce pertanto allegato al regolamento;

7. Di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Successivamente,

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ha dato i seguenti risultati: presenti n. 12; astenuti n. 3 (Montanaro, Mattioli, Bollito); votanti n. 9; voti favorevoli n. 9; voti contrari n. =;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
In originale firmati.

IL SINDACO
F.to MERLETTI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. RUSSO GERLANDO LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi del vigente Statuto Comunale e dell'art. 32 della L. 69/2009, all'Albo pretorio digitale sul sito web istituzionale dell'ente all'indirizzo www.comune.sangano.to.it per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18-03-21 al 02-04-2021 .

Sangano, li 18-03-21

Resp Sett servizi persona

F.to Rag. GIRARDI FLAVIA

☐ Estratto dall'originale omessi gli allegati.

☐ Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sangano, li 18-03-21

IL SEGRETARIO GENERALE /
IL FUNZIONARIO INCARICATO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(ART. 134 Testo Unico approvato con D.Lvo 267/2000)

Esecutiva in data
per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3)

Sangano, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. RUSSO GERLANDO LUIGI